

## FOCSIV-Volontari nel mondo

*Federazione Organismi Cristiani di Servizio Internazionale Volontario*

### STATUTO

Approvato nell'Assemblea Straordinaria del 30 novembre 2019

#### Art. 1 – Denominazione.

E' costituita la "**FOCSIV volontari nel mondo**"-*Federazione Organismi Cristiani di Servizio Internazionale Volontario*, in seguito denominata "l'Associazione", nata nel 1972 come associazione di volontariato internazionale, che ha conseguito l'idoneità del Ministero degli Affari Esteri come ONG ai sensi delle leggi 1222/71, 38/1979 e 49/1987, mantenendo tale idoneità ai sensi della legge 125/2014 e verrà pertanto iscritta al Registro unico degli Enti del Terzo settore come previsto dall'art. 89, comma 9 della legge 117/2017.

L'Associazione è anche Associazione di Promozione Sociale (APS) ai sensi della legge 383/2000.

L'Associazione è conforme al Decreto Legislativo n° 117 del 3 luglio 2017 e successive integrazioni e modifiche, in seguito denominato "Codice del terzo settore" (CTS), nell'ambito degli Enti del Terzo Settore (ETS).

L'Associazione, una volta perfezionata l'iscrizione nel **RUNTS** (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (articolo 4, comma 1 del CTS), verrà definita con gli acronimi ETS (Ente del Terzo Settore) e APS (Associazione di Promozione Sociale).

L'acronimo **ETS-APS** dovrà essere inserito nella denominazione sociale e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

**Tale clausola acquista efficacia solo successivamente e per effetto dell'iscrizione al RUNTS, integrando automaticamente la denominazione dell'ente.**

#### Art. 2 – Sede

L'Associazione ha sede in Roma e il trasferimento della Sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune.

L'Associazione può istituire sedi distaccate che contribuiscano alla vita associativa con apposita delibera dell'Assemblea -su proposta del Consiglio Nazionale- che ne determina l'autonomia amministrativa e organizzativa.

#### Art. 3 – Scopi

L'Associazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento -in via esclusiva o principale- di attività di interesse generale.

L'Associazione è di ispirazione cristiana e i suoi soci sono organismi di volontariato, di cooperazione e di solidarietà internazionale.

Essa opera per lo sviluppo integrale della persona, per la promozione della giustizia sociale e della solidarietà tra i popoli, in coerenza con i valori evangelici e alla luce della dottrina sociale della Chiesa.

#### Art. 4 – Rete associativa.

L'Associazione costituisce una **rete associativa** ai sensi dell'art. 41, comma 1 del CTS e svolge attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo settore ad essa associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la

rappresentatività presso i soggetti istituzionali.

Più in particolare l'Associazione svolge le sue attività finalizzandole a:

- a) rappresentare e tutelare l'insieme degli Associati in tutte le sedi opportune;
- b) promuovere presso istituzioni, organizzazioni e opinione pubblica, a livello nazionale e internazionale, iniziative culturali e politiche così come ogni altra opportuna iniziativa utile a far conoscere, riconoscere e sostenere i valori del volontariato, della cooperazione e della solidarietà internazionale;
- c) promuovere il volontariato internazionale come risorsa specifica per lo sviluppo umano equo e sostenibile in una prospettiva di partenariato, nella società civile e nella comunità ecclesiale, italiana ed internazionale;
- d) favorire una elaborazione culturale e politica quale strumento per una crescita ed una maturazione comune degli Associati attraverso la ricerca, il confronto, la verifica;
- e) promuovere la concertazione, stimolando azioni comuni tra gli Associati, e con altre organizzazioni che perseguono gli stessi obiettivi;
- f) promuovere strumenti e strutture atti a garantire servizi e assistenza in favore degli Associati e a rendere più efficace l'azione di sistema della Associazione e degli strumenti, organismi ed ambiti ad essa collegati;
- g) curare la formazione professionale e permanente compresa la formazione del personale docente della scuola;
- h) curare la produzione e la stampa di pubblicazioni periodiche e non;
- i) intervenire in situazioni di emergenza e calamità naturali, con azioni di prevenzione e riabilitazione, volte a rafforzare la capacità e la resilienza delle comunità locali; anche mediante la selezione, la formazione e l'invio di personale in aiuto umanitario.

Al fine di raggiungere il numero di soggetti costituenti la "rete associativa" prevista dall'art. 41 comma 1 del CTS, l'Associazione potrà considerare -oltre ai suoi Soci effettivi- anche i "soci indiretti", ossia i soggetti giuridici soci dei propri Soci effettivi.

I "soci indiretti" non sono soci dell'Associazione ai sensi dell'art.8 e ad essi non si applicano né i diritti, né i doveri previsti dall'art.10 del presente Statuto.

#### **Art. 5 – Attività.**

1) Per la realizzazione degli scopi e delle finalità di cui agli artt. 3 e 4, nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'associazione svolge, le seguenti attività di interesse generale, di seguito richiamate con le corrispondenti lettere dell'art. 5, comma 1, del CTS:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, di promozione e diffusione della cultura, della pratica del volontariato e delle attività di sensibilizzazione per una cittadinanza attiva, nazionale e mondiale;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- n) cooperazione allo sviluppo;
- o) attività di educazione e informazione svolte nell'ambito o a favore di filiere nel commercio equo e solidale in un'area economica svantaggiata;

- r) accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di servizi a sostegno di persone svantaggiate;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli e della nonviolenza;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici; promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo e gruppi di acquisto solidale;
- z) riqualificazione dei beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;

Per la realizzazione delle suindicate attività di interesse generale l'Associazione potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- ) realizzare, in rete con gli enti di accoglienza accreditati, progetti di Servizio Civile Universale ai sensi del Decreto Legislativo 6 marzo 2017 n. 40;
- ) realizzare, in rete con gli enti di accoglienza accreditati, progetti di Corpi Civili di Pace ai sensi della Legge 27 dicembre 2013, n.147;
- ) organizzare la formazione di operatori che si impegnino a lavorare come volontari nei PVS per cooperare alla crescita sociale ed economica dei medesimi;
- ) sviluppare la formazione professionale nei PVS degli operatori locali per facilitare una loro diretta e progressiva assunzione di responsabilità, in ordine ad un autentico sviluppo, in tutti i settori della vita sociale ed economica;
- ) farsi carico dei volontari che operano nei PVS. con iniziative atte a sostenere concretamente la loro attività ed a favorire il loro reinserimento al rientro dal servizio;
- ) promuovere il volontariato a breve e lungo termine: campi di lavoro, corpo europeo di solidarietà, scambi giovanili internazionali;
- ) svolgere attività di raccolta fondi (art. 7 del CTS) al fine di finanziare le attività di interesse generale sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa, e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo;

Inoltre, come **rete associativa**, potrà esercitare anche le seguenti attività:

- a) **monitoraggio** dell'attività degli enti ad essa associati, anche con riguardo al suo impatto sociale, e predisposizione di una relazione annuale al Consiglio nazionale del Terzo settore;
- b) **promozione e sviluppo delle attività di controllo**, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti degli enti associati.

2) Il Consiglio Nazionale dell'Associazione può individuare, successivamente, attività diverse, strumentali e secondarie rispetto a quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del CTS.

#### **Art. 6 – Volontariato.**

- 1) L'attività dei volontari che collaborano con l'Associazione non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive, effettivamente sostenute, per l'attività prestata, debitamente documentate entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Nazionale. Le spese sostenute dal volontario possono anche essere rimborsate a fronte di una autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, purché non superino l'importo stabilito dal Consiglio Nazionale (art. 14). Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione, derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario;
- 2) Ai volontari impiegati all'estero, nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, non si applicano le disposizioni del precedente comma 1, **ma le modalità indicate nell'art. 28, comma 2 della L.125/2014;**
- 3) L'Associazione assicura i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del CTS;
- 4) L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti od avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta nel rispetto di quanto previsto all'art. 36 comma 1 del CTS.

## **Art. 7 – Patrimonio e risorse economiche.**

1) Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) quote associative;
- b) contributi ordinari e straordinari o da qualsiasi altra oblazione, lascito, erogazione, sussidio o contributo pubblico o privato nonché da ogni altro bene pervenuto all'Associazione
- c) beni mobili ed immobili che sono o diventeranno proprietà dell'Associazione;
- d) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Tale patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai fini di cui al comma 1, in riferimento all'art 8, commi 2-3 del CTS, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

2) L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative e contributi degli aderenti;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività "diverse" di cui all'art. 6 del CTS.
- f) attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del CTS;

3) L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Nazionale approva il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione all'Assemblea dei soci la quale, per lo scopo, deve essere convocata entro i termini stabiliti dall'articolo 48, comma 3 del CTS

Il Consiglio Nazionale documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio, laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Nazionale o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Nazionale, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predisporre il bilancio sociale da sottoporre l'approvazione all'Assemblea degli associati entro il 30 maggio.

Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e della relazione di missione.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dai soci.

4) E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

## **Art. 8 – Soci.**

- 1) Possono fare parte dell'Associazione tutti gli Enti che ne condividono gli scopi e le finalità e si impegnano per la loro attuazione e la cui ammissione è stata deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Nazionale;
- 2) Il numero dei soci è illimitato;
- 3) L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 9;

4) La sottoscrizione della domanda di associazione implica l'accettazione incondizionata delle norme statutarie dell'Associazione.

#### **Art. 9– Criteri di ammissione ed esclusione.**

Gli Enti che intendono aderire all'Associazione devono:

- a) presentare domanda scritta di ammissione;
- b) avere evidente tra i propri scopi istituzionali, la realizzazione di attività di volontariato, di cooperazione e solidarietà internazionale;
- c) dimostrare di aver realizzato o sostenuto almeno un programma pluriennale di sviluppo in paesi del Sud del mondo negli ultimi tre anni;
- d) dimostrare di contare su una base associativa adeguata ed attiva, espressione di un inserimento sul territorio e di collaborazione con la Chiesa;
- e) avere una governance democratica ed una struttura partecipativa;
- f) redigere annualmente i propri bilanci approvati nei termini di legge e con le modalità previste dai propri Organi.

L'assenza di una di queste caratteristiche rende impossibile l'ammissione di un candidato. La perdita di una di queste caratteristiche è considerata causa di decadenza.

La comprovata capacità ed esperienza nella selezione, formazione, nell'impiego e accompagnamento dei volontari è considerata caratteristica preferenziale di ammissione.

L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività generale svolta; viene deliberata dalla prima Assemblea utile su proposta del Consiglio Nazionale. La deliberazione è comunicata al nuovo socio ed annotata nel libro dei soci, dopo che lo stesso avrà versato la quota annuale stabilita dall'Assemblea. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Avverso l'eventuale rigetto della domanda, che deve essere motivato e comunicato dal Consiglio Nazionale all'interessato entro 60 giorni, è ammesso il ricorso all'Assemblea, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al rigetto. L'Assemblea si pronuncerà in occasione della successiva convocazione (art. 23 comma 3 del CTS).

La qualità di socio si perde per:

- a) **recesso**, che deve essere comunicato per iscritto al Presidente il quale provvederà a darne comunicazione all'Assemblea. Ogni Associato è comunque tenuto agli obblighi ed agli impegni deliberati dalla Associazione per tutto l'esercizio in cui fa richiesta di recesso, compreso il pagamento della quota sociale;
- b) **esclusione** conseguente alla mancata ottemperanza alle disposizioni dello Statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni assunte dagli organi sociali. In particolare possono essere esclusi i soci che:
  - per due anni consecutivi non hanno partecipato -senza adeguata giustificazione- alle attività istituzionali;
  - non hanno comunicato alla Associazione i propri bilanci, i rapporti delle attività annuali e i dati relativi alle proprie attività in Italia e all'estero;
  - in sede nazionale o internazionale hanno agito e hanno tenuto ripetutamente comportamenti in contrasto con le posizioni ufficiali e/o gli interessi della Associazione.
- c) **decadenza** per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale per due anni consecutivi dopo il sollecito di messa in regola.

L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dal Consiglio Nazionale; contro la deliberazione il socio può ricorrere entro 30 giorni all'Assemblea che si pronuncerà in occasione della successiva convocazione. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un associato, devono essergli contestati per iscritto, gli

addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo, limitatamente ad un singolo associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

#### **Art. 10 – Diritti e Doveri dei soci.**

1) Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività. In modo particolare:

a) i soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazione ed avendone facoltà di verifica, nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dall'Associazione;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, di eventuali nuovi regolamenti e di modifiche allo Statuto;
- di consultare i libri sociali presso la Sede dell'Associazione previa richiesta scritta al Consiglio Nazionale.

b) i soci sono obbligati:

- all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti interni e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento, nei termini stabiliti dall'Assemblea, della quota associativa che è intrasmissibile e non rivalutabile e, in nessun caso, può essere restituita.

#### **Art. 11 – Gli osservatori.**

Possono essere Osservatori della Associazione per un determinato periodo di tempo stabilito dalla Assemblea:

- 1) i candidati Associati, prima di deliberarne la eventuale ammissione;
- 2) ogni altro Ente senza fini di lucro che ne faccia motivata richiesta scritta al Presidente della Associazione.

Gli Osservatori possono partecipare alle attività e alle manifestazioni promosse dalla Associazione e, senza diritto di voto, alle Assemblee.

#### **Art. 12 – Organi dell'Associazione.**

Sono Organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea dei soci;
- 2) il Consiglio Nazionale;
- 3) il/la Presidente;
- 4) il/la Vicepresidente
- 5) l'Organo di Controllo (*al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 30 del CTS che ne stabilisce l'obbligatorietà.*)

6) il Collegio dei Probiviri

### **Art. 13 – Assemblea dei Soci.**

- 1) L'Assemblea è composta da tutti i soci, rappresentati dai rispettivi Legali Rappresentanti.
- 2) L'Assemblea è convocata dal Presidente, **anche attraverso posta elettronica, almeno quindici giorni prima della data fissata. La convocazione indica anche il giorno dell'eventuale seconda convocazione e in ogni caso l'ordine del giorno.**
- 3) L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli Associati e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati presenti.
- 4) L'Assemblea è presieduta dal Presidente. Esso accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'Assemblea, convalida i risultati delle votazioni.
- 5) L'Assemblea nomina all'inizio di ogni seduta un Segretario con funzioni verbalizzanti e, nelle Assemblee elettive, tre scrutatori.
- 6) L'Assemblea predispone le linee programmatiche, ed è l'organo di programmazione strategica e di verifica dell'Associazione.
- 7) L'Assemblea delibera in sede ordinaria:
  - a) Sul programma e sulle attività dell'Associazione;
  - b) sul bilancio preventivo e consuntivo (*e, quando obbligatorio o ritenuto opportuno, il Bilancio Sociale*);
  - c) sull'ammissione dei nuovi Associati e Osservatori;
  - d) sulle contribuzioni associative;
  - e) sull'adesione o sulla partecipazione alla costituzione di Organismi, Enti, Istituzioni e Associazioni territoriali, nazionali e internazionali;
  - f) sul decadimento degli Associati;
  - g) sulle eventuali sanzioni a carico degli Associati;
  - h) sull'approvazione del Regolamento interno;
  - i) sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  - j) sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- 8) L'Assemblea elegge e revoca:
  - a) il/la Presidente scelto/a tra i suoi membri o tra i soci degli Associati;
  - b) il/la Vicepresidente scelto/a tra i suoi membri o tra i soci degli Associati;
  - c) i restanti membri del Consiglio Nazionale, scelti tra i suoi membri o tra i soci degli Associati;
  - d) il Collegio dei Revisori(o, l'Organo di controllo *al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 30 del CTS*).
  - e) il Collegio dei Probiviri.
- 9) Tutti gli Organi eletti restano in carica 4 (quattro) anni e sono rinnovabili.
- 10) L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'Assemblea per la modifica dello Statuto e per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio residuo dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.
- 11) In sede di Assemblea, ogni Associato ha diritto ad un voto. Il/la Presidente dell'Assemblea ha diritto di voto. In caso di parità, il voto del/della Presidente ha valore dirimente.
- 12) Quorum:
  - In prima convocazione le deliberazioni in sede ordinaria sono valide con la presenza della metà più uno degli Associati e con il voto favorevole della metà più uno dei presenti; in seconda

convocazione con il voto favorevole della metà più uno dei presenti, qualunque sia il numero degli stessi.

- In sede straordinaria le deliberazioni sono valide con la presenza dei 3/4 (tre quarti) degli Associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

#### **Articolo 14 - Il Consiglio Nazionale**

Il Consiglio Nazionale è l'Organo responsabile della attuazione delle linee programmatiche generali stabilite dall'Assemblea. Esso esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Consiglio Nazionale può delegare, ed ordinariamente delega, i suoi poteri di ordinaria amministrazione al Presidente come meglio specificato nell'articolo 15.

Il Consiglio Nazionale è composto dal/dalla Presidente, che lo presiede, dal/dalla Vicepresidente e da un membro eletto per ogni 8 (otto) Associati. Il numero minimo dei membri è comunque stabilito in 9 (nove) Consiglieri compresi il/la Presidente e il/la Vicepresidente.

Le deliberazioni sono valide con la presenza della metà più uno dei membri e vengono prese a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del/della Presidente.

Il Consiglio Nazionale:

- a) nomina, su richiesta e proposta del/la Presidente, il/la Direttore Generale
- b) nomina il/la Tesoriere;
- c) nomina su proposta del/la Presidente i membri del Comitato Esecutivo
- d) stabilisce tempi, modi e strumenti per la traduzione delle linee programmatiche fissate dall'Assemblea e ne verifica l'attuazione; in particolare può sottoporre al Presidente proposte di delega utili alla realizzazione degli scopi e delle attività della Associazione.
- e) predispone documenti politici e di indirizzo da sottoporre, per approvazione o per eventuale successiva ratifica, all'Assemblea e, in particolare, la programmazione annuale;
- f) propone all'Assemblea l'ammissione di nuovi Associati, le eventuali sanzioni a loro carico e il loro eventuale decadimento;
- g) propone all'Assemblea l'ammissione di nuovi Osservatori e il loro eventuale decadimento;
- h) predispone il Regolamento interno e le sue eventuali modifiche da sottoporre alla approvazione della Assemblea;
- i) formula le proposte all'Assemblea sull'adesione o sulla partecipazione alla costituzione di Organismi, Enti, Istituzioni e Associazioni territoriali, nazionali e internazionali
- l) decide dell'istituzione di sedi secondarie e uffici di rappresentanza sia in Italia che all'estero.
- m) in caso di scioglimento: propone all'Assemblea la destinazione dei propri beni in conformità con i fini che essa si propone, secondo le leggi vigenti e secondo quanto previsto all'articolo 25 del presente statuto nomina se necessario i liquidatori ai quali viene dato mandato di eseguire quanto deliberato dall'Assemblea.

Il/la Presidente nomina ad inizio di ogni seduta un Segretario per la relativa verbalizzazione.

Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno 4 (quattro) volte all'anno dietro convocazione scritta del/della Presidente.

#### **Art. 15 – Presidente.**

La Associazione è presieduta dal/dalla Presidente che ne ha legale rappresentanza, con poteri di firma. Il/la Presidente è il garante e responsabile della corretta attuazione dei dettati statutari, dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Nazionale .

Il/la Presidente è normalmente delegato dal Consiglio Nazionale per l'ordinaria amministrazione e in casi di urgenza con i poteri di straordinaria amministrazione, salvo ratifica del primo Consiglio Nazionale utile.

Il/la Presidente convoca e presiede l'Assemblea, ordinaria e straordinaria, il Consiglio Nazionale ed il



Comitato Esecutivo.

Il/la Presidente nell'espletamento dei suoi mandati si avvale della collaborazione del Comitato Esecutivo e del/della Direttore Generale se nominato.

### **Articolo 16 - Il/La Vicepresidente**

Il/la Vicepresidente ha il compito di sostituire il/la Presidente in caso di assenza o di temporaneo impedimento, ivi comprese nelle sue funzioni di Legale rappresentate della Associazione.

### **Art. 17 – Organo di controllo**

L'Assemblea nomina, se ricorrono le condizioni previste dall'art. 30 del CTS, un Organo di controllo, collegiale o anche monocratico, di cui almeno un componente deve essere iscritto negli albi professionali di cui al D.Lgs. 139/2005; a questi soggetti si applicano gli art. 2397 e 2399 del Codice Civile. L'organo di controllo può anche essere composto da membri interni all'Associazione oltre che da esterni. Esso ha i seguenti compiti:

- vigilare sull'osservanza della Legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo, contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli art. 5,6,7,8 del CTS;
- di attestare, con la nota integrativa, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del CTS;
- di poter procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, di poter chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su specifici affari (attività, iniziative, progetti senza scopo di lucro);
- redigere un verbale per ogni adunanza, nel quale deve risultare la propria attività di controllo sull'Associazione e dove vengono riportate le relazioni ai bilanci.

### **Art. 18 – Revisione legale dei conti**

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del CTS, il Consiglio Nazionale può nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale o in alternativa, ai sensi dell'art.30. comma 6 del CTS, può assegnare all'Organo di controllo, collegiale o monocratico, l'esercizio della revisione legale dei conti purché tutti i suoi membri siano iscritti nell'apposito registro dei Revisori legali, istituito presso il Ministero di Economia e Finanze;

- nel caso in cui l'Organo di controllo, incaricato della revisione legale dei conti, sia un Collegio, lo stesso è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio è eletto nel suo seno tra i membri effettivi.
- l'Organo di controllo incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 3 anni e può essere rinominato fino alla revoca dell'Assemblea, in coincidenza con la scadenza del mandato triennale. I suoi membri o il componente monocratico saranno retribuiti solo se esterni all'Associazione, salvo quanto disposto dall'art.34 comma 2 del CTS.

### **Articolo 19 - Il Collegio dei Probiviri**

Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 Probiviri eletti dall'Assemblea tra personalità di riconosciuta autorevolezza dagli Associati. Il Collegio dei Probiviri elegge nel suo seno il/la Presidente; dirime le controversie tra i Soci, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi e su eventuali segnalazioni formali da parte dei soci di violazione delle norme statutarie, del Regolamento e di altri deliberati assembleari; propone al Consiglio Nazionale le eventuali sanzioni nei confronti di Associati. In tale contesto, esso giudica ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il lodo emesso è inappellabile.

### **Articolo 21 – Il/La Tesoriere**

Il/La Tesoriere redige i bilanci preventivi e consuntivi della Associazione e sovrintende la gestione amministrativa della stessa.

Partecipa all'Assemblea, al Consiglio Nazionale, senza diritto di voto se scelto al di fuori dei membri di tali Organi, ed al Comitato Esecutivo.

### **Articolo 22 – Il/La Direttore Generale**

Il Direttore Generale coadiuva gli organi statutari e le cariche nell'espletamento delle loro funzioni. Egli recepisce i tempi, modi e strumenti delineati dal Consiglio Nazionale per la traduzione operativa delle linee programmatiche e ne verifica l'attuazione.

Il Direttore Generale è responsabile della corretta esecuzione dei deliberati dell'Assemblea, del Consiglio Nazionale, della programmazione delle attività e della gestione delle risorse e delle strutture della Associazione.

Egli esercita tali funzioni in costante contatto con il/La Presidente della Associazione.

Egli partecipa alle riunioni del Consiglio Nazionale e del Comitato Esecutivo senza diritto di voto.

### **Articolo 23 - Il Rappresentante C.E.I.**

Su proposta del Presidente della Associazione, il Consiglio Permanente della C.E.I. (Conferenza Episcopale Italiana) nomina un suo rappresentante presso la Associazione il quale partecipa a tutte le attività e le manifestazioni della Associazione nonché, senza diritto di voto, alla Assemblea e al Consiglio Nazionale.

### **Art. 24– Durata e Scioglimento.**

1) Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con voto favorevole di almeno tre/quarti dei soci aventi diritto al voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

2) In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto ad un altro Ente del Terzo Settore definito dall'Assemblea straordinaria, che abbia finalità analoghe a quelle dell'Associazione stessa, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del CTS) e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. La richiesta del suddetto parere al predetto ufficio deve essere inoltrata, dall'Associazione, con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 82/2005; entro 30 giorni dalla data di ricezione l'ufficio deve rendere il suo parere, decorsi i quali esso si intende positivo. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo, compiuti in assenza o in difformità dal parere, sono nulli.

### **Art. 25 – Norme transitorie e finali.**

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato nel presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, il CTS e relativi decreti attuativi, la normativa nazionale e regionale in materia.

**F.to:**

**CATTAI Gian Franco**

**Francesco Madeo Notaio - impronta del Sigillo**



Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, munita delle prescritte sottoscrizioni, composta da numero 44 pagine, che si rilascia a richiesta di parte per gli usi consentiti dalla legge.

Roma, Via Cola di Rienzo n. 212, giovedì 05 dicembre 2019